



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 48 del 30/12/2017
Determinazione nr. 1134 del 30/12/2017
Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

OGGETTO: **SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA. RETTIFICA DETERMINAZIONE IMPEGNO N. 608 DI DATA 07/08/2017 E PROROGA TECNICA.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e schema di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs 267/2000 con i relativi allegati.";

- della Giunta Comunale n. 237 del 21/12/2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018 - 2020 Parte contabile.";

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 150 del 20/08/2014 con la quale, tra l'altro, veniva disposto a titolo di indirizzo che l'affidamento del "SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA 2014 - 2017" fosse riservato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 381/1991, a favore delle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo Regionale di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n°20, stante l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di perseguire la tutela e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

ATTESO CHE con la deliberazione giuntale n. 150/2014 suddetta, inoltre, venivano individuate, ai sensi dell'art. 25bis, co. 3; del regolamento per la disciplina dei contratti, le cooperative sociali iscritte all'Albo regionale per la tipologia "B" da invitare alla gara ufficiosa da indirsi per l'affidamento del servizio di cui sopra, tenendo conto delle richieste pervenute a questo Comune, delle cooperative precedentemente interpellate nell'appalto in scadenza, nonché del principio di rotazione indicato nell'art. 24 della L.R. 26 ottobre 2006 n. 20;

RICHIAMATE:

- la determinazione di provvedimento n. 604 del 21/08/2014 - recante ad oggetto "SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE LANCIERI D'AOSTA - TRIENNIO 2014 - 2017 - Determina a contrarre - CIG: 58876892AA" con la quale sono stati approvati gli elaborati di gara ed individuati il fine, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali e stabilite le modalità di scelta del contraente per l'affidamento del servizio in parola;
- la determinazione di provvedimento n. 120 del 24/02/2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare i verbali di gara del giorno 16/09/2014 e del giorno 05/02/2015 e ad aggiudicare provvisoriamente il "SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI P.LE

LANCIERI D'AOSTA 2014 – 2017” al “Centro Sociale e Lavorativo Società Cooperativa Sociale con sede in San Daniele del Friuli (UD)” prendendo contestualmente atto dell'intervenuto affitto di ramo d'azienda della cooperativa medesima a favore della COOPERATIVA NONCELLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN), nonché del conseguente subentro di quest'ultima nei rapporti con il Comune di Cervignano del Friuli per gli adempimenti successivi all'aggiudicazione provvisoria, definitiva e firma della convenzione ai sensi della L.R. 26/10/2006, n. 20, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 116 del Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163;

- la determinazione d'impegno n. 161 del 17/03/2015 con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad aggiudicare definitivamente il “SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA – ANNI 2014 – 2017” a favore della Coop. Noncello Cooperativa Sociale ONLUS con sede via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN) per una spesa complessiva pari a € 84.186,00.= oltre all'IVA di legge e quindi complessivi € 102.706,92.=, imputata nel Bilancio Comunale di Previsione come segue:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Bilancio di rif.	Capitolo di P.R.O.	Codice conto finanziario
€ 102.706,92	6	1	1	2015 2016 - 2017	106650	1 3 2 13 001
Soggetto creditore:		Coop. Noncello Cooperativa Sociale ONLUS				
Sede legale:		via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN)				
Codice fisc. /P.I.:		00437790934				
CIG:		58876892AA				

e contestualmente si è approvato il seguente cronoprogramma di spesa, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 106650					
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno		Importo (€.)	Anno		Importo (€.)
1	2015	37.538,42	2015	37.538,42	
2	2016	40.951,01	2016	40.951,01	
3	2017	24.217,49	2017	24.217,49	
TOTALE:		102.706,92	TOTALE:	102.706,92	

VISTO il capitolato speciale d'appalto afferente il servizio di cui sopra ed in particolare l'art. 4 del capitolato medesimo, che indica la durata del contratto in 34 mesi;

VISTA la fattura 2015/VPA/24 emessa in data 31/03/2015 dalla Coop. Noncello Cooperativa Sociale ONLUS con sede via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN), regolarmente liquidata con determinazione n. 337 del 21/05/2015 dalla quale si rileva che il servizio è stato effettivamente avviato nel mese di marzo 2015;

ACCERTATO, sulla base degli atti più sopra citati, che la durata del contratto debba intendersi di 34 mesi decorrenti dalla data della determinazione di impegno e che la relativa scadenza debba determinarsi, conseguentemente al 17/01/2018;

VISTA la determinazione n. 608 di data 07/08/2017 con la quale, sulla base della documentazione di appalto più sopra citata si è individuato, per mero errore, quale termine del contratto la data del 31/12/2017 anziché il 17/01/2018 ed è stata conseguentemente disposta l'estensione per ulteriori € 16.782,51.= dell'impegno di spesa n. 488/2015 originario di cui alla determinazione n. 161 del 17/03/2015, con le modalità di seguito indicate:

Integrazione	Importo totale	Miss.	Progr.	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario					Bilancio di rif.
16.782,51	41.000,00	6	1	1	106650000	1	3	2	13	1	2017

Soggetto / Sede legale:	Soc. Coop. Sociale COOP NONCELLO con sede legale in via dell'artigianato n. 20 – ROVERETO IN PIANO (PN)
Codice fisc. /P.I.:	00437790934
CIG:	58876892AA

approvando il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 106650000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2017		16.782,51
	16.782,51	2017	16.782,51
TOTALE:		TOTALE:	16.782,51

RITENUTO, per quanto sopra, di procedere alla rettifica della determinazione n. 608 di data 07/08/2017 per quanto attiene alla definizione della data di scadenza del contratto in essere, erroneamente individuata al 31/12/2017 anziché nel 17/01/2018;

RILEVATO che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ha innovato le disposizioni normative previgenti inerenti l'affidamento delle gestioni degli impianti sportivi di proprietà pubblica, facendole ricadere fra le "concessioni" piuttosto che fra gli "affidamenti di servizi" in funzione della rilevanza economica delle medesime, ovvero della remuneratività (capacità di produrre reddito) delle stesse;

VISTI in proposito:

- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1300 di data 14/12/2016;
- il parere prot. 1552 di data 23/02/2017 espresso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Affari istituzionali e locali, Polizia Locale e Sicurezza;

RILEVATA per quanto sopra l'esigenza di verificare e/o adeguare alle disposizioni normative vigenti i contenuti degli atti di appalto necessari per l'affidamento del servizio e/o gestione in parola;

DATO ATTO che la carenza di organico verificatasi da oltre un anno all'interno del Settore Tecnico e Gestione Territorio di seguito al mancato reintegro del personale dipendente di profilo tecnico trasferitosi presso altra amministrazione pubblica mediante l'istituto della mobilità non ha consentito il tempestivo espletamento delle attività amministrative di cui sopra;

RILEVATA, per quanto sopra, l'esigenza di procrastinare la durata del contratto in corso nelle more dell'espletamento del nuovo appalto;

ATTESO che l'esigenza della proroga del contratto di servizio in corso non dipende da necessità imputabili alla stazione appaltante, non essendo quest'ultima rimasta inerme ma avendo esperito le necessarie procedure di mobilità, conclusesi però con esito negativo, stante il mancato nulla-osta al trasferimento da parte dell'amministrazione di provenienza;

VISTO il Capitolato Speciale d'Appalto che regola il contratto di servizio in essere ed in particolare l'art. 4 "Durata dell'appalto", ove prevede che è esclusa qualsiasi forma di rinnovo tacito del contratto e rilevato, per converso che risulta per tanto ammesso il rinnovo espresso del contratto medesimo, concordato fra le parti;

RITENUTO, tuttavia, di non procedere al rinnovo del contratto, seppure ammesso, con conseguente rinegoziazione del rapporto, bensì, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità, parità di trattamento (tutelati dalla normativa di evidenza pubblica a livello comunitario e di legislazione nazionale) ma di addvenire alla sola proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in essere per il tempo strettamente necessario all'espletamento della nuova procedura di affidamento del servizio e stipula del relativo contratto, nel termine massimo di sei mesi dalla naturale scadenza;

VISTO il comunicato del Presidente dell'ANAC datato 11/05/2016 e rilevato al punto 1 che continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/06, fra l'altro, nel caso:

*1) affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; **proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara**; varianti per le quali non sia prevista l'indizione di una nuova gara. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l'acquisizione di un nuovo CIG, in quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice.*

DATO ATTO che l'esigenza di proroga, nella fattispecie:

- attiene ad affidamento di servizi aggiudicato sotto la vigenza del vecchio Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/2006;
- è motivata dalla necessità di evitare il blocco dell'azione amministrativa e per tanto da ragioni di interesse pubblico;

RICHIESTO, a tal fine e per le vie brevi, alla Coop Noncello Soc. Coop. Sociale Impresa sociale Onlus con sede in Roveredo in Piano (PN), debita disponibilità alla prosecuzione del servizio fino all'espletamento di nuova procedura di affidamento, agli stessi patti e condizioni vigenti;

ATTESO CHE la Coop Noncello Soc. Coop. Sociale Impresa sociale Onlus con sede in Roveredo in Piano (PN) ha espresso per le vie brevi la propria disponibilità alla prosecuzione del servizio fino all'espletamento di nuova procedura di affidamento, agli stessi patti e condizioni vigenti;

PRESO ATTO che ai fini di quanto sopra si rende necessaria la spesa di complessivi € 20.475,51.= determinata rapportando ad un semestre l'importo annuale offerto in sede di gara e pari ad € 40.951,01.=-;

ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura al capitolo n. 106650000 "Spese servizio custodia e pulizia palazzetto - Servizio rilevante ai fini IVA" (Mis. 06 Progr. 01 Tit. 1 - P.Fin. U.1.03.02.13.001) del Bilancio Comunale di Previsione 2018-2020, in conto competenza, che presenta adeguata disponibilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT- ATTIVITA' COMMERCIALE;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

VISTO il decreto del Sindaco n. 144 del 23/12/2016 di conferimento all'ing. arch. Marcello DE MARCHI, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune a tempo indeterminato e parziale, delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico e Gestione del Territorio e di attribuzione dell'incarico della relativa Posizione Organizzativa per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1) - DI RETTIFICARE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la determinazione n. 608 di data 07/08/2017 per i soli contenuti attinenti la determinazione della data di scadenza del contratto in essere con la Coop. Noncello Cooperativa Sociale ONLUS con sede via dell'Artigianato, 20 - 33080 Roveredo in Piano (PN) ed inerente il "SERVIZIO DI PULIZIA, CUSTODIA E ORDINARIA MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI PIAZZALE LANCIERI D'AOSTA - ANNI 2014 - 2017", di cui alla determinazione di aggiudicazione definitiva n. 161 del 17/03/2015, che per mero errore è stata individuata al 31/12/2017 anziché al 17/01/2018, nonché il conseguente impegno di spesa;

2) - DI DISPORRE, per i motivi espressi nelle premesse e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la proroga tecnica del contratto di cui al precedente punto 1) limitatamente al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova procedura di affidamento che viene fissato nel termine massimo di sei mesi e quindi a tutto il 17/07/2018;

3) - DI PROCEDERE, per quanto sopra, a **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 20.475,51.= con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario				Bilancio di rif.	
€ 20.475,51.=	06	01	1	106650000	1	03	02	13	001	2018

Soggetto / Sede legale:	Soc. Coop. Sociale COOP NONCELLO con sede legale in via dell'artigianato n. 20 - ROVERETO IN PIANO (PN)
Codice fisc. /P.I.:	00437790934
CIG:	58876892AA

4) - DI DARE ATTO che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

5) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 106650000			
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)
1	2018	€ 20.475,51.=	2018
TOTALE:	€ 20.475,51.=	TOTALE:	€ 20.475,51.=

6) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che è quindi è legittimo procedere alla proroga oggetto della presente determina.

7) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente;

8) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

9) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di stabilità 2017).

10) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

11) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

12) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

13) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

14) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 30/12/2017

Il Responsabile del Settore
- Marcello De Marchi -